

Visura storica senza valore di certificazione


CASA COOPERATIVA POPOLARE PADANA - SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINAZIONE ABBREVIATA "POPOLARE PADANA S.C."

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 00912690179

Numero REA: BS - 0209402

Estremi di firma digitale



VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00912690179
del Registro delle Imprese di BRESCIA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 209402

Denominazione: CASA COOPERATIVA POPOLARE PADANA - SOCIETA' COOPERATIVA
DENOMINAZIONE ABBREVIATA "POPOLARE PADANA S.C."

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede: BRESCIA (BS) VIA SOSTEGNO 6 CAP 25124

Partita IVA: 00587600982

Costituita con atto del 23/03/1976 Data termine: 31/12/2050
scadenza degli esercizi al 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio
Già iscritta al Registro Società in data: 22/04/1976

Oggetto Sociale:

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO. 1. LA COOPERATIVA HA LO SCOPO DI PERSEGUIRE, NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE, L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLA CASA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA. 2. LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI NON SOCI.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE. 1. LA COOPERATIVA, CON RIFERIMENTO AI REQUISITI E AGLI INTERESSI DEI SOCI, HA PER OGGETTO PRINCIPALMENTE L'ASSEGNAZIONE AI SOCI IN PROPRIETA', IN GODIMENTO, OVVERO IN LOCAZIONE O CON ALTRE FORME CONTRATTUALI RITENUTE UTILI, DI IMMOBILI ABITATIVI E PERTINENZIALI REALIZZATI, RECUPERATI O COMUNQUE ACQUISITI DA PARTE DELLA COOPERATIVA, NONCHE' IN VIA ACCESSORIA O STRUMENTALE L' ATTIVITA' OD I SERVIZI ANCHE DI INTERESSE COLLETTIVO CONNESSI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE ALL'OGGETTO SOCIALE PRINCIPALE.

2. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTI I CONTRATTI, LE OPERAZIONI E GLI ATTI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE E FINANZIARIA ED AVVALERSI DI TUTTI GLI STRUMENTI, I RAPPORTI E GLI APPORTI PREVISTI OD AMMESSI DALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PUO':

A. ACQUISTARE ED ALIENARE AREE ANCHE A MEZZO DI PERMUTE; OTTENERE IL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI; ACQUISTARE ED ALIENARE IMMOBILI, ANCHE SE LOCATI ED ANCHE DA DEMOLIRE, RISANARE, RISTRUTTURARE O COMPLETARE, E COSTITUIRE OD ACQUISIRE L'USUFRUTTO SUGLI STESSI;

B. COSTRUIRE ED EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RECUPERO, RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA;

C. ASSEGNARE AI SOCI IN GODIMENTO, IN PROPRIETA' E/O LOCARE AI SOCI ED AI TERZI LE UNITA' IMMOBILIARI COMPRESSE NEGLI EDIFICI SOCIALI OVVERO IMPIEGARE TUTTE LE FORME CONTRATTUALI CHE COMUNQUE CONSENTANO DI SODDISFARE I BISOGNI ABITATIVI;

D. ALIENARE A SOCI ED A TERZI LE UNITA' IMMOBILIARI CON DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE;

E. PRESTARE AI SOCI SERVIZI DIRETTI AD ASSISTERLI NELL'USO E NELLA GESTIONE DELLE ABITAZIONI;

F. CONTRARRE MUTUI E FINANZIAMENTI DI ALTRA NATURA, ANCHE CON GARANZIA IPOTECARIA, E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESSE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, L'ASSUNZIONE DI AFFIDAMENTI BANCARI E LA EMISSIONE DI CAMBIALI;

G. AVVALERSI DI TUTTE AGEVOLAZIONI VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE E NON;

H. RICEVERE PRESTITI DAI SOCI DESTINATI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
I. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, SIA NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CHE DEI SOCI;

L. EFFETTUARE ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI AI SOCI IN QUANTO NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

M. CONCEDERE ED OTTENERE AVALLI, FIDEIUSSIONI, IPOTECHE ED ANALOGHE GARANZIE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' O DEI SOCI, PURCHE' RELATIVE AD OPERAZIONI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

N. COSTITUIRE ED ESSERE SOCIA DI SOCIETA' PER AZIONI OD A RESPONSABILITA' LIMITATA IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI;

O. CONSORZIARSI, ANCHE SENZA LA COSTITUZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE CON ATTIVITA' ESTERNA, OVVERO ASSOCIARSI TEMPORANEAMENTE, CON ALTRE SOCIETA' PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' E DEI SERVIZI DI COMUNE INTERESSE E FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

P. PARTECIPARE A GRUPPI COOPERATIVI PARITETICI DI CUI ALL'ART. 2545 SEPTIES DEL CODICE CIVILE;

Q. QUALE ATTIVITA' STRUMENTALE NON PREVALENTE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COOPERATIVE ED IN CONSORZI DI COOPERATIVE (ANCHE PROMUOVENDONE LA COSTITUZIONE) CHE SVOLGANO ATTIVITA' DI EFFETTIVA RILEVANZA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

R. ADERIRE AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ALLO SCOPO DI FACILITARE IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

S. PROMUOVERE SOLUZIONI ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI PRODOTTI, SISTEMI ED IMPIANTI CON L'OBBIETTIVO DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA COSIDDETTE "ALTERNATIVE" E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL CLIMA;

T. PRESTARE CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI, SE OPPORTUNE PER AGEVOLARE IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LE ATTIVITA' COSTITUENTI L' OGGETTO SOCIALE, LADDOVE PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE ED IN PARTICOLARE DALLA LEGGE 23.11.1939 N. 1815, POTRANNO ESSERE ESERCITATE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI PROFESSIONISTI, REGOLARMENTE ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI, AI QUALI LA SOCIETA' FORNIRA' I NECESSARI SUPPORTI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI, IL TUTTO IN OTTEMPERANZA ED IN ARMONIA CON GLI ARTT. 2229 E 2232 DEL CODICE CIVILE. TALI PROFESSIONISTI FIRMERANNO IN PROPRIO GLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE CONTABILE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica: 9

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:
ARTICOLO 31 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA, CESSAZIONE E RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DISPARI DI MEMBRI COMPRESO FRA UN MINIMO DI TRE ED UN MASSIMO DI QUINDICI, ELETTI DALL'ASSEMBLEA, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO, FRA I SOCI ISCRITTI DA ALMENO TRE MESI, IN REGOLA CON I VERSAMENTI A QUALUNQUE TITOLO DOVUTI ALLA COOPERATIVA E NEI CONFRONTI DEI QUALI NON SIA STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE E NON SIA STATA PRONUNCIATA INTERDIZIONE, INABILITAZIONE O CONDANNA AD UNA PENA CHE COMPORTI L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI O L'INCAPACITA' AD ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI, NE' LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO O FRA I MANDATARI DELLE PERSONE GIURIDICHE SOCIE IN POSSESSO DEGLI STESSI REQUISITI. 2. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SONO RIELEGGIBILI. GLI AMMINISTRATORI SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA; LA CESSAZIONE DALLA CARICA HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO E' STATO RICOSTITUITO. 3. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI DALL'ASSEMBLEA IN QUALUNQUE TEMPO, SALVO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SE LA REVOCA AVVIENE SENZA GIUSTA CAUSA. 4. GLI AMMINISTRATORI SONO DISPENSATI DAL PRESTARE CAUZIONE. 5. I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI, PER LA LORO ATTIVITA' COLLEGIALE, SONO DETERMINATI DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA LORO ELEZIONE. A FAVORE DEGLI STESSI POTRANNO ESSERE ACCANTONATE SOMME A TITOLO DI TRATTAMENTO DI FINE MANDATO, IL TUTTO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

6. GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ASSUMERE LA QUALITA' DI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI IN SOCIETA' CONCORRENTI, NE' ESERCITARE UN'ATTIVITA' CONCORRENTE CON QUELLA DELLA COOPERATIVA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, SALVO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA. L'AMMINISTRATORE CHE NON OSSERVI ANCHE UNO SOLO DI TALI DIVIETI DECADE DI DIRITTO DALLA CARICA E RISPONDE DEI DANNI.

7. OLTRE CHE PER I MOTIVI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE, DECADE DI DIRITTO DALLA CARICA L'AMMINISTRATORE CHE:

A. PERDA I REQUISITI PER ESSERE SOCIO, INCORRA IN UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA COOPERATIVA O SIA INTERDETTO, INABILITATO O CONDANNATO AD UNA PENA CHE COMPORTI L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI O L'INCAPACITA' AD ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI, OVVERO SIA DICHIARATO FALLITO;

B. NON PROVVEDA AL VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO ALLA COOPERATIVA ENTRO IL TERMINE CHE GLI E' STATO INDICATO;

C. NON SIA PRESENTE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, A TRE RIUNIONI CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO.

8. IL VERIFICARSI DELLA DECADENZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' ACCERTATO DAL PRESIDENTE, IL QUALE NE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE INTERESSATO E PROVVEDE A CONVOCARE, NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI, IL CONSIGLIO PER LA SUA SOSTITUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 C.C.. QUALORA LA DECADENZA INTERESSI IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA, LA COMUNICAZIONE E' EFFETTUATA DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, CHE PROVVEDE, NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SUA SOSTITUZIONE.

ARTICOLO 32 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA SUA PRIMA SEDUTA, NOMINA FRA I PROPRI COMPONENTI IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ED IL VICE PRESIDENTE, CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI QUEST'ULTIMO AD ESERCITARE LE PROPRIE COMPETENZE.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' AFFIDARE SPECIFICI INCARICHI A SINGOLI CONSIGLIERI, DELEGANDO LORO I NECESSARI POTERI E PRECISANDO I CONTENUTI, I LIMITI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. NON POSSONO ESSERE DELEGATI I POTERI IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DI REDAZIONE DEI PROGETTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE, DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, DI AMMISSIONE, DI RECESSO E DI ESCLUSIONE DEI SOCI E DI DECISIONI CHE INCIDANO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI.

3. AL CONSIGLIERE AL QUALE SIANO AFFIDATI INCARICHI E' RICONOSCIUTO IL COMPENSO E/O IL RIMBORSO SPESE NELLA MISURA STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON IL PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, DETERMINA LA RETRIBUZIONE ED IL RIMBORSO SPESE DOVUTI AI PROPRI MEMBRI PER L'OPERA CONTINUATIVA PRESTATI, NON PER RAGIONI DI CARICA, MA PER PARTICOLARI INCARICHI O MANSIONI LORO CONFERITE.

4. IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA DAL CONSIGLIO STESSO IL QUALE DETERMINERA' IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.

5. IL CONSIGLIERE DEVE DARE NOTIZIA AGLI ALTRI CONSIGLIERI ED AL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, DI OGNI INTERESSE CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBAIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA COOPERATIVA, PRECISANDONE LA NATURA, I TERMINI, L'ORIGINE E LA PORTATA. SE L'OPERAZIONE RIENTRA NEGLI INCARICHI CHE GLI SONO STATI SPECIFICAMENTE AFFIDATI AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 2, DEVE ALTRESI' ASTENERSI DAL COMPIERLA, INVESTENDO DELLA STESSA IL CONSIGLIO, IL QUALE, NEL DELIBERARLA, DEVE ADEGUATAMENTE MOTIVARE LE RAGIONI E LA CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE PER LA COOPERATIVA. IN CASO DI INOSSERVANZA, LE DELIBERAZIONI CHE POSSANO RECARRE DANNO ALLA COOPERATIVA POSSONO ESSERE IMPUGNATE DAGLI AMMINISTRATORI E DAL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2391, TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE, E L'AMMINISTRATORE RISPONDE DEI DANNI DERIVATI ALLA COOPERATIVA DALLA SUA AZIONE OD OMISSIONE.

6. GLI AMMINISTRATORI RISPONDONO DEI DANNI CHE SIANO DERIVATI ALLA COOPERATIVA DALLA UTILIZZAZIONE A VANTAGGIO PROPRIO O DI TERZI DI DATI, DI NOTIZIE O DI OPPORTUNITA' DI AFFARI APPRESI NELL'ESERCIZIO DELL'INCARICO.

ARTICOLO 33 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED ALLO STATUTO, ALLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA, DI CUI HA L'ESCLUSIVA COMPETENZA E RESPONSABILITA', PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO E DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE DEMANDATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

2. IN PARTICOLARE, OLTRE ALLE ULTERIORI ATTRIBUZIONI PREVISTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETE:

A. ASSUMERE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE, DI RECESSO, DI ESCLUSIONE

E DI DECESSO DEI SOCI E DI LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA SOCIALE;
B. PROPORRE ALL'ASSEMBLEA, CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, L'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DI CUI ALL'ARTICOLO 2528, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, TENENDO CONTO DELLE RISERVE PATRIMONIALI RISULTANTI DALLO STESSO BILANCIO;
C. DELIBERARE SULLA COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI AGLI ARTICOLI 2447 BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;
D. CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI E, SE COSTITUITE, LE ASSEMBLEE SPECIALI;
E. CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;
F. PREDISPORRE I REGOLAMENTI STATUTARI CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA LA COOPERATIVA ED I SOCI ED I REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA, DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
G. DELIBERARE LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI, AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA ED A GRUPPI COOPERATIVI PARITETICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2545 SEPTIES CODICE CIVILE;
H. DELIBERARE LA COSTITUZIONE, L'APERTURA E LA CHIUSURA DI UNITA' LOCALI E DI SEDI SECONDARIE DELLA COOPERATIVA;
I. STIPULARE TUTTI GLI ATTI ED I CONTRATTI DI OGNI GENERE INERENTI ALL'ATTIVITA'; IN PARTICOLARE, FRA L'ALTRO, DELIBERARE LA COSTRUZIONE E L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI, CONTRARRE MUTUI, CHIEDERE PREFINANZIAMENTI SU MUTUI GIA' CONCESSI, CONSENTIRE IPOTECHE, ACCENDERE, POSTERGARE, RIDURRE, CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE E QUALSIASI ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI, RINUNZIARE AD IPOTECHE, ANCHE SE LEGALI, AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E SVOLGERE OGNI AZIONE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO;
J. TRANSIGERE E COMPROMETTERE VERTENZE A MEZZO DI ARBITRI;
K. DELIBERARE IL CONFERIMENTO DI PROCURE PER SINGOLI ATTI O PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI, FERMA LA FACOLTA' ATTRIBUITA AL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA;
L. ASSUMERE E LICENZIARE I DIRIGENTI ED I DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA E DISCIPLINARNE IL RAPPORTO DI LAVORO;
M. NOMINARE DIRETTORI GENERALI, TECNICI ED AMMINISTRATIVI, DETERMINANDONE LE MANSIONI ED I COMPENSI;
N. PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI CHE VENISSERO A MANCARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI SENSI ED ENTRO I LIMITI DELL'ARTICOLO 2386 CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 31, COMMA 8 DEL PRESENTE;
O. VALUTARE L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE, NONCHE' DELL'ORGANICO DELLA COOPERATIVA; ESAMINARE I PIANI STRATEGICI E FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA; VALUTARE IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, ADOTTANDO LE CONSEGUENTI DELIBERAZIONI;
P. REDIGERE, OVE OCCORRA, I PROGETTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE PREVISTI, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTICOLI 2501 TER E 2506 BIS DEL CODICE CIVILE;
Q. DELIBERARE SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTE DALLA COOPERATIVA O DELLE QUALI LA COOPERATIVA POSSIEDA ALMENO IL NOVANTA PER CENTO DELLE AZIONI O DELLE QUOTE, DEMANDATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO AI SENSI E NEI LIMITI DEGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
R. REDIGERE IL BILANCIO DI ESERCIZIO, COME PREVISTO ANALITICAMENTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO 22;
S. ASSUMERE LE DELIBERAZIONI ALLO STESSO AFFIDATE DAI REGOLAMENTI DELLA COOPERATIVA;
T. ACQUISTARE AZIONI PROPRIE DELLA COOPERATIVA NEI LIMITI E NEI MODI DI LEGGE E DI STATUTO;
U. DELIBERARE, NEI LIMITI E PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE.

ARTICOLO 34 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA OPPORTUNO O NECESSARIO. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO, NEI SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI, QUALORA NE SIA FATTA RICHIESTA, CON LA INDICAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE, DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI O DAL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO.
2. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE INVIATA AI CONSIGLIERI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ADUNANZA; NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE INVIATA PER TELEGRAMMA O PER FAX CON UN PREAVVISO DI ALMENO UN GIORNO NON FESTIVO.
3. IL CONSIGLIO E' REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA E LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ADOTTATE SE RIPORTANO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. A PARITA' DI VOTI, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE

DISSENZIENTE HA DIRITTO DI FARE ISCRIVERE A VERBALE I MOTIVI DEL PROPRIO DISSENSO.

4. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE CON VOTO PALESE.

5. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE DESIGNATO DALLO STESSO CONSIGLIO O DA UN DIPENDENTE DELLA COOPERATIVA DESIGNATO DAL PRESIDENTE. DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEVE REDIGERSI VERBALE, CHE VIENE TRASCritto NEL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

6. LE DELIBERAZIONI CHE NON SONO PRESE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE OD ALLO STATUTO POSSONO ESSERE IMPUGNATE DAL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, E DAGLI AMMINISTRATORI ASSENTI O DISSENZIENTI, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SONO STATE ASSUNTE; SI APPLICA, IN QUANTO COMPATIBILE, L'ARTICOLO 2378 DEL CODICE CIVILE.

POSSONO ESSERE ALTRESI' IMPUGNATE DAI SOCI LE DELIBERAZIONI LESIVE DEI LORO DIRITTI; IN TAL CASO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, GLI ARTICOLI 2377 E 2378 DEL CODICE CIVILE.

ARTICOLO 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA COOPERATIVA

1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA COOPERATIVA E' NOMINATO DAL CONSIGLIO ED HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'.

2. OLTRE ALLE ULTERIORI FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL CONSIGLIO, AL PRESIDENTE, IN PARTICOLARE, COMPETE:

A. STIPULARE I CONTRATTI E GLI ATTI DI OGNI GENERE AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

B. INCASSARE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA', A QUALUNQUE TITOLO, DAI SOCI E DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CON IL RILASCIO DELLE RELATIVE QUIETANZE LIBERATORIE;

C. STARE IN GIUDIZIO PER CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ORGANO DI GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE E NOMINARE, REVOCARE E SOSTITUIRE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ORGANO DI GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE;

D. CURARE L'AFFISSIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ED IN LUOGO ACCESSIBILE AI SOCI, DI UN ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE RELATIVO ALLA PIU' RECENTE REVISIONE COOPERATIVA OD ISPEZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DAGLI ORGANI COMPETENTI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI;

E. RILASCIARE, AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MUTUALISTICI, LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2.8.2002, N. 220;

F. CURARE LA TENUTA DEL LIBRO DEI SOCI E, SE EMESSE, DEI LIBRI DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE, DEL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE EMESSI, DEL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI;

G. PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2383, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE PER LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI CONSIGLIERI E DALL'ARTICOLO 2400, TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE, PER LA ISCRIZIONE DELLA NOMINA E DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI, SE NOMINATI.

3. QUALORA IL PRESIDENTE SIA IMPOSSIBILITATO AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE FUNZIONI, QUESTE SONO SVOLTE DAL VICE PRESIDENTE, LA CUI FIRMA FA PIENA PROVA, NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEI TERZI, DELL'ASSENZA O DELL' IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

4. LE CARICHE DI PRESIDENTE E DI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO CUMULABILI CON QUELLA DI CONSIGLIERE DELEGATO.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 10 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

2. AL TERMINE DI CIASCUN ESERCIZIO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDIGE IL RELATIVO BILANCIO CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI BILANCIO DELLE SOCIETA' PER AZIONI, RAPPRESENTANDO IN MODO CHIARO, VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETA' ED IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO E PRIVILEGIANDO, NELLE VALUTAZIONI, IL CRITERIO DELLA PRUDENZA.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E' COSTITUITO DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO E DALLA NOTA INTEGRATIVA.

IL BILANCIO DEVE RIPORTARE SEPARATAMENTE I DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SVOLTA CON I SOCI, DISTINGUENDO EVENTUALMENTE LE DIVERSE GESTIONI MUTUALISTICHE.

GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI, SE NOMINATI, DOCUMENTANO NELLA NOTA INTEGRATIVA LA CONDIZIONE DI PREVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2512, PRIMO COMMA DEL CODICE CIVILE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2513 DEL CODICE CIVILE.

GLI AMMINISTRATORI DANNO SPECIFICA INFORMAZIONE NELLA NOTA INTEGRATIVA DEI DATI RELATIVI AI PRESTITI SOCIALI, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 19 E DELL'EVENTUALE ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE COMPORTANTE UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA PER LE OBBLIGAZIONI DELLE MEDESIME DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA.

IL BILANCIO E' ACCOMPAGNATO DALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA COOPERATIVA E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE; LA RELAZIONE DEVE INDICARE SPECIFICAMENTE I CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO NONCHE' LE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI.

IL BILANCIO E LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE SONO COMUNICATI AL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA CHE DEVE DISCUTERLO ED APPROVARLO.

IL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, PREDISPONE LA PROPRIA RELAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2429, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE PER RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA SUI RISULTATI DELL'ESERCIZIO E SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI E PER FARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA SUA APPROVAZIONE, AI CRITERI DI VALUTAZIONE IMPIEGATI ED ALLA LORO EVENTUALE MODIFICA RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 2423, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, DEVE SPECIFICAMENTE RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA SUI CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO.

IL BILANCIO, UNITAMENTE ALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, NONCHE', OVE OCCORRA, AGLI ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2429, TERZO E QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E' DEPOSITATO IN COPIA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', DURANTE I QUINDICI GIORNI CHE PRECEDONO L'ASSEMBLEA CONVOCATA PER LA SUA DISCUSSIONE E FINCHE' SIA APPROVATO, AFFINCHE' I SOCI POSSANO PRENDERNE VISIONE..

3. IL BILANCIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, OVVERO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2364 C.C., CERTIFICATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI RELAZIONE SULLA GESTIONE.

4. L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ANNUALI DESTINANDOLI:

A. ALLA RISERVA LEGALE NELLA MISURA NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE;

B. AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SECONDO LE PREVISIONI DI LEGGE;

C. ALLA RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE SOCIALE, NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59;

D. ALL' EVENTUALE RIPARTIZIONE DEI RISTORNI DESTINANDOLI CON LA MODALITA' PREVISTA DAL PRECEDENTE ARTICOLO ART. 21;

E. ALL' EVENTUALE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE EFFETTIVAMENTE VERSATO IN MISURA NON SUPERIORE AL LIMITE STABILITO DALLA LEGGE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI MUTUALISTICI RICHIESTI DALLA LEGGE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE;

F. ALL' EVENTUALE REMUNERAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE;

G. PER LA RESTANTE PARTE ALLA RISERVA STRAORDINARIA.

LA RIPARTIZIONE DI RISTORNI AI SOCI, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO E' CONSENTITA SOLO UNA VOLTA EFFETTUATE LE DESTINAZIONI DEGLI UTILI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B).

L'ASSEMBLEA PUO' SEMPRE DELIBERARE, IN ALTERNATIVA ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLE LETTERE C), D), E) F) E G) DEL COMMA PRECEDENTE, CHE LA TOTALITA' DEGLI UTILI, FATTO SALVO SOLO QUANTO INDICATO ALLA LETTERA B), VENGA DEVOLUTA ALLA RISERVA LEGALE DI CUI ALLA LETTERA A).

ULTERIORE PRECISAZIONE:

ART. 21 - RISTORNI

1. GLI EVENTUALI RISTORNI SARANNO DESTINATI ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE AUMENTO PROPORZIONALE O DEL VALORE O DEL NUMERO DELLE AZIONI DI CIASCUN SOCIO, ANCHE IN DEROGA AL VALORE MASSIMO STABILITO DALL'ART. 20 DEL PRESENTE. L'APPOSITO REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI LA COOPERATIVA INDIVIDUA I SOCI IN FAVORE DEI QUALI EROGA IL RISTORNO IN STRETTA ED ESCLUSIVA RELAZIONE ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO.

- Poteri associati alla carica di REVISORE UNICO

ISCRIZIONE ALBO REVISORE CONTABILE AL N129380 DATA 25/6/2003 ENTE MINISTERO GIUSTIZIA

Clausole di recesso:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di esclusione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di limitazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL D. LGS. 17.1.2003 N. 6,
AUMENTO DEL VALORE MINIMO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI DA EURO 25,82 AD EURO
26,00, VALORE QUESTO SUPERIORE AL MINIMO ED INFERIORE AL MASSIMO PREVISTO DALLA
NUOVA NORMATIVA SOPRA CITATA
TRASMETTO IN DATA ODIERNA AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MODELLO
C17 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE.
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO IN
QUALITA' DI ADERENTE AL CONTRATTO DI GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO AI SENSI
DELL'ART. 2545 SEPTIES C.C. COME DA ATTO NOTARILE NOTAIO MARIA PEZZI IN
BRESCIA DEL 30.01.2007 N. REP. 64915 - RACC. 19930
LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI MODIFICARE, CON EFFETTO DIFFERITO, AI FINI DELLA
FUSIONE, LO STATUTO SOCIALE E, PERTANTO: - DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE DELLA
SOCIETA' IN BRESCIA, VIA SOSTEGNO N. 6; DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 2 (DURATA -
ADESIONI); 4 (OGGETTO SOCIALE), 8 (OBBLIGHI DEI SOCI), 11 (ESCLUSIONE DEL
SOCIO), 13 (LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE), 19 (PRESTITI SOCIALI), 20
(PATRIMONIO DELLA SOCIETA'), 22 (ESERCIZIO SOCIALE), 23 (ORGANI DELLA
SOCIETA'), 26 (CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI), 31 (COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA, CESSAZIONE E RESPONSABILITA' DEI
CONSIGLIERI), 32 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 33
(COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 36 (COMPOSIZIONE E DOVERI DEL
COLLEGIO SINDACALE), 37 (COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE), 38
(CONTROLLO LEGALE DEI CONTI), E 39 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA')

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- azioni ordinarie

ARTICOLO 14 - LA PARTECIPAZIONE SOCIALE. 1. LE PARTECIPAZIONI SOCIALI DEI SOCI
SONO RAPPRESENTATE DA AZIONI.
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGI SPECIALI, LA SOCIETA' NON EMETTE I RELATIVI
TITOLI AZIONARI A SENSI DEL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 2346 C.C.
2. IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN SOCIO NON PUO' ESSERE INFERIORE AL
VALORE MINIMO, NE' SUPERIORE AL VALORE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 2525 DEL
CODICE CIVILE. 3. LE AZIONI NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PEGNO OD A VINCOLI
VOLONTARI E NON POSSONO ESSERE CEDUTE A TERZI OD A SOCI SALVO IL DIRITTO DI
RECESSO EX ART. 2530 ULTIMO COMMA C.C..

- altre categorie di azioni

ARTICOLO 15 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
1. PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO
DELL'ATTIVITA' SOCIALE APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, LA MEDESIMA ASSEMBLEA
AUTORIZZA L'EMISSIONE DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA PRIVE DEL DIRITTO
DI VOTO E PRIVILEGIATE NELLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E NEL RIMBORSO DEL
CAPITALE.
2. LA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEVE STABILIRE, NEL RISPETTO DEI
LIMITI DI LEGGE:
A. L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO CHE NON
POTRA' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE AL VALORE CONTABILE DELLE RISERVE INDIVISIBILI
O DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO CERTIFICATO E DEPOSITATO
PRESSO L'ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE, IL NUMERO DELLE AZIONI ED IL RELATIVO
VALORE NOMINALE UNITARIO;
B. I DIRITTI PATRIMONIALI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E GLI EVENTUALI
PRIVILEGI ATTRIBUITI AI TITOLI;
C. LA REMUNERAZIONE, CHE NON POTRA' IN OGNI CASO ESSERE SUPERIORE A DUE PUNTI
PERCENTUALI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE
PER LA REMUNERAZIONE DELLE AZIONI SOCIALI E LE MODALITA' DI CORRESPONSIONE
DELLA STESSA;
D. L'EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE A FAVORE DEI SOCI;

E. LE MODALITA' DI CIRCOLAZIONE;
F. IL TERMINE DI SCADENZA E LE MODALITA' DI RIMBORSO.

- altri strumenti finanziari

TIPO STRUMENTO: 11

ARTICOLO 16 - STRUMENTI FINANZIARI

1. E' CONSENTITO ALLA COOPERATIVA EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI, PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI, DESTINATI AI SOCI OD A TERZI, ANCHE CON DURATA LIMITATA.

2. L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEVE ESSERE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA LA QUALE DELEGA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD EMANARE UN REGOLAMENTO APPOSITO DI EMISSIONE E STABILISCE, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE:

A. L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE;

B. I DIRITTI PATRIMONIALI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E GLI EVENTUALI PRIVILEGI ATTRIBUITI AI TITOLI, NONCHE' PER I TITOLI PARTECIPATIVI L'ESERCIZIO DI DIRITTI AMMINISTRATIVI;

C. L'EVENTUALE DIRITTO D'OPZIONE DEI SOCI;

D. L'EVENTUALE FISSAZIONE DI UN SOVRAPPREZZO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI NEI LIMITI ED A SENSI DI LEGGE.

QUALORA VENGONO EMESSI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI, CON REGOLAMENTO APPROVATO DALLA STESSA ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SONO STABILITI:

- L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE, IL NUMERO DEI TITOLI EMESSI ED IL RELATIVO VALORE NOMINALE UNITARIO;

- LE MODALITA' DI CIRCOLAZIONE;

- I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO E LE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI;

- IL TERMINE DI SCADENZA E LE MODALITA' DI RIMBORSO.

ARTICOLO 17 - MODALITA' DI VOTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.

1. I VOTI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITI AI SOCI FINANZIATORI PORTATORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI NON DEVONO SUPERARE IL TERZO DEI VOTI SPETTANTI ALL'INSIEME DEI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI IN CIASCUNA ASSEMBLEA. QUALORA, PER QUALUNQUE MOTIVO, SI SUPERI TALE LIMITE, SI OPERERA' UNA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEI VOTI ESPRIMIBILI DA OGNI SOCIO FINANZIATORE IL CUI VOTO POTRA' AVERE UN VALORE FRAZIONARIO ANCHE INFERIORE ALL'UNITA'.

2. AI MEDESIMI SOCI, IN CONSIDERAZIONE DELL'INTERESSE CHE ESSI HANNO NELL'ATTIVITA' SOCIALE, E' RISERVATA LA NOMINA DI ALMENO UN AMMINISTRATORE E, OVE LA COOPERATIVA SIA DOTATA DI COLLEGIO SINDACALE, DI UN SINDACO EFFETTIVO E DI UNO SUPPLENTE, NONCHE' DI UN LIQUIDATORE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA. TALE NOMINA SARA' DELIBERATA A MAGGIORANZA DEI VOTI SPETTANTI AI SOLI SOCI FINANZIATORI MEDIANTE VOTAZIONE SEPARATA. LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DESTINATE AI SOCI FINANZIATORI PUO' PREVEDERE LA NOMINA DA PARTE DI TALE CATEGORIA DI UN NUMERO MAGGIORE DI AMMINISTRATORI O DI SINDACI, OVE LA COOPERATIVA SIA DOTATA DI COLLEGIO SINDACALE, PURCHE' NON SUPERIORE AD UN TERZO DEI COMPLESSIVI MEMBRI DELL'ORGANO.

3. LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STABILISCE ALTRESI' I COMPITI CHE VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DEL COLLOCAMENTO DEI TITOLI.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. RICORRENDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE OVVERO DAL PRESENTE STATUTO, I TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI SONO COSTITUITI IN ASSEMBLEA SPECIALE IL CUI FUNZIONAMENTO E' REGOLATO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 30.

ARTICOLO 19 - PRESTITI SOCIALI

1. I PRESTITI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA COOPERATIVA RAPPRESENTANO UN CONTRIBUTO ESSENZIALE AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO ED ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E COSTITUISCONO PERTANTO UN IMPEGNO A CUI I SOCI SONO TENUTI NELLA MISURA COMPATIBILE CON LE LORO DISPONIBILITA'.

2. I PRESTITI POSSONO ESSERE CON RESTITUZIONE A VISTA O VINCOLATI PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO; LE REMUNERAZIONI RICONOSCIUTE SUI PRESTITI SONO DIFFERENZIATE IN MODO DA PRIVILEGIARE, PER LA LORO MAGGIORE UTILITA' PER LA SOCIETA' E MAGGIORE COERENZA CON LE PROPRIE FINALITA', I PRESTITI VINCOLATI, ANCHE ATTRAVERSO L'ABBINAMENTO DEL VINCOLO TEMPORALE ALLA POSSIBILITA' DI OTTENERE LA RESTITUZIONE A VISTA DI UNA PARTE DEL PRESTITO.

3. GLI INTERESSI CORRISPOSTI SUI PRESTITI DEI SOCI E L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI PRESTITI EFFETTUATI DA CIASCUN SOCIO NON POSSONO SUPERARE I LIMITI MASSIMI IN VIGORE PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI CHE LI RIGUARDANO.

4. LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEI SOCI, NON PUO' PREVEDERE L'UTILIZZO DI STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE OD ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO E, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI, DEVE ATTUALMENTE RISPETTARE, QUALORA NE ESISTANO LE CONDIZIONI, I CRITERI ED I LIMITI PATRIMONIALI STABILITI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993, N. 385, CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL

CREDITO ED IL RISPARMIO E DISCIPLINATI DALLE RELATIVE ISTRUZIONI APPLICATIVE DELLA BANCA D'ITALIA E SUCCESSIVE LORO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

5. I PRESTITI SONO UTILIZZATI DALLA COOPERATIVA UNICAMENTE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NEI TERMINI E CON MODALITA' COMPATIBILI CON LE REMUNERAZIONI RICONOSCIUTE AI SOCI CHE LI HANNO EFFETTUATI E CON LE SCADENZE PREVISTE PER IL LORO RIMBORSO.

6. LE MODALITA' DI RACCOLTA E DI RESTITUZIONE DEI PRESTITI CON DESTINAZIONE GENERALE SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA. LE REMUNERAZIONI E LE ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI PRESTITI SOCIALI SONO DETERMINATE ED AGGIORNATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COSI' COME LE CONDIZIONI CONTRATTUALI LA CUI DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO SONO DEMANDATE AD ESSO DAL REGOLAMENTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA; LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SONO COMUNICATE AI SOCI DEPOSITANTI CON LE MODALITA' STABILITE DALLO STESSO REGOLAMENTO. IL REGOLAMENTO ED IL FOGLIO ILLUSTRATIVO ANALITICO RELATIVO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI PRESTITI SOCIALI SONO AFFISSI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'; IL FOGLIO ILLUSTRATIVO E' CONSEGNATO A CIASCUN DEPOSITANTE ALL'ATTO DELL'APERTURA DEL DEPOSITO, UNITAMENTE A COPIA DEL RELATIVO CONTRATTO.

7. I PRESTITI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI OD ALLA FRUIZIONE DI SPECIFICI SERVIZI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CHE NE DEFINISCE MODALITA', CONDIZIONI E TERMINI DI REALIZZAZIONE O DI FRUIZIONE.

8. NON COSTITUISCONO RACCOLTA DI RISPARMIO I DEPOSITI VINCOLATI VERSATI DAI SOCI ASSEGNATARI A QUALSIASI TITOLO O FRUITORI DI PARTICOLARI SERVIZI E PRESTAZIONI LA CUI RESTITUZIONE POSSA AVVENIRE SOLTANTO ALLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO INSTAURATO CON LA SOCIETA'. TALI DEPOSITI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO OD ALL'ATTIVITA' AI QUALI SONO COLLEGATI O DAL CONTRATTO CHE DISCIPLINA IL RAPPORTO INSTAURATO FRA LA SOCIETA' ED IL SOCIO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- PADANIA DUEMILA SOC.COOP. A R.L.

Sede: BRESCIA, VIA APOLLONIO N.5 (BS)

Codice Fiscale: 03163980174

Nr. R. I.: 48163

Ufficio di: BRESCIA

Data atto: 20/01/2000

Fusione mediante incorporazione di:

- PADANIA DUEMILA SOC. COOP.ARL

Sede: BRESCIA (BS) Numero REA 336087

Codice Fiscale: 03163980174

Nr. R. I.: 48163

Ufficio di: BRESCIA

Data delibera: 23/06/2000 Esecuzione con atto del 23/11/2000

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- COOPERATIVA DI RESIDENZA POPOLARE DI TOSCOLANO-MADERNO SOCIETA'

Sede: TOSCOLANO-MADERNO

Codice Fiscale: 00740280177

Data atto: 29/06/2010

Fusione mediante incorporazione di:

- COOPERATIVA DI RESIDENZA POPOLARE DI TOSCOLANO MADERNO - SOCIETA

Sede: TOSCOLANO-MADERNO

Codice Fiscale: 00740280177

Data delibera: 01/10/2010 Esecuzione con atto del 14/12/2010

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 16/03/1980

Attività esercitata nella sede legale:

LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI MEDIANTE APPALTO CONFERITO A TERZI

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
41.1	P	16/03/1980

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività
70.11

Codice importanza
P

Data inizio
16/03/1980

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2009
Dipendenti: 4 (informazione di sola natura statistica)

ALBI, RUOLI E LICENZE

ALBO SOCIETA' COOPERATIVE

Iscritta con il numero: A138475

Data iscrizione: 16/03/2005

Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c.

Categoria: COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) PASINELLI PIERLUIGI

nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) il 03/10/1954

codice fiscale: PSNPLG54R03G264U

residente a PONTOGLIO (BS) VIA MARTIRI UNGHERESI 16 CAP 25037

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 22/12/2003

Data presentazione carica 05/03/2004

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DELEGATO

IL CONSIGLIO DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DELEGATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA TUTTI I SOTTO INDICATI POTERI:

- SOTTOPORRE AL C.D.A PROPOSTE RELATIVE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL C.D.A. MEDESINO

- COMPIERE OGNI OPERAZIONE BANCARIA COMPRESA L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI MUTUI FONDIARI, DISPORRE PAGAMENTI E PROVVEDERE AGLI INCASSI RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE ORDINARIA.

- POSSIBILITA' DI STIPULARE CON SOCI, PRIVATI, IMPRESE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CONTRATTI INERENTI O COMUNQUE COLLEGATI CON LO SCOPO E L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA, CON SUCCESSIVA INFORMATIVA AL CDA NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE, NEI SEGUENTI LIMITI DI IMPORTI:

- PER CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI, OPERE E FORNITURE INERENTI E CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELLA COOPERATIVA, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.600.000,00 PER SINGOLO CONTRATTO;

- PER CONTRATTI DI INCARICO A PROFESSIONISTI, STUDI ASSOCIATI, SOCIETA' DI CONSULENZA TECNICA E PROFESSIONALE INERENTI LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI E PER TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI CONNESSI ED INERENTI LA RELALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELLA COOPERATIVA FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER OGNI SINGOLO CONTRATTO;

- PER CONTRATTI DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' AI SOCI E DI VENDITA A TERZI, IVI COMPRESI I RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI, DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA SENZA LIMITI DI IMPORTO PER OGNI SINGOLO CONTRATTO, CON FACOLTA' DI STABILIRE OGNI CLAUSOLA NECESSARIA OD OPPORTUNA, DANDO QUIETANZA DEL CORRISPETTIVO E CON FACOLTA' DI ACCOLLO DI QUOTE MUTUO ED INOLTRE CON FACOLTA' DI COMPIERE OGNI E QUALSIASI DICHIARAZIONE NECESSARIA ED OPPORTUNA PER IL PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI STESSI;

- PER QUALSIASI ALTRO CONTRATTI DI ACQUISTO, AFFITTO, LOCAZIONE, COMODATO, LEASING ESCLUSI QUELLO SOPRA ESPOSTI, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OGNI SINGOLO CONTRATTO;

- DIRIGERE E COORDINARE LA STRUTTURA PRODUTTIVA E QUELLA COMMERCIALE VALIDAMENTE RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' AVANTI AI TERZI, DIPENDENTI, COLLABORATORI;

- STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE O FIDEJUSSORIE CON ISTITUTI DI CREDITO O COMPAGNIE ASSICURATRICI;

- COMPIERE OGNI OPERAZIONE RICHIESTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DA ENTI STATALI E LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, REGISTRI IMPRESE, ENTI PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOCUMENTI, DOMANDE PER LICENZE, PERMESSI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DI OGNI SPECIE;

- RISCOOTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE LIBERATORIE;

- PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO DI TITOLI, VALORI E MERCI;

- PORRE IN ESSERE CESSIONE DI CREDITI;

CON ATTO DEL 18/6/2009 PROT. 81874/2009 SI DELEGANO I SEGUENTI POTERI:

DI CONFERIRE FINO ALLA SCADENZA NATURALE DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLO STATUTO SOCIALE, LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE DELEGATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. PASINELLI PIERLUIGI, NATO A PALAZZOLO SULL'OGLIO IL 03 OTTOBRE 1954 E RESIDENTE A PONTOGLIO BS IN VIA MARTIRI UNGHERESI 16 IL QUALE, SEDUTA STANTE ACCETTA LA CARICA. IL CONSIGLIO DELIBERA INOLTRE DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DELEGATO COME SOPRA NOMINATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA TUTTI I SOTTO INDICATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E PIU' PRECISAMENTE I POTERI DI:

- SOTTOPORRE AL C.D.A. PROPOSTE RELATIVE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL C.D.A. MEDESIMO;
- COMPIERE OGNI OPERAZIONE BANCARIA, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI MUTUI FONDIARI, DISPORRE PAGAMENTI E PROVVEDERE AGLI INCASSI RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE ORDINARIA;
- STIPULARE CON SOCI, PRIVATI, IMPRESE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CONTRATTI INERENTI O COMUNQUE COLLEGATI CON LO SCOPO E L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA, CON SUCCESSIVA INFORMATIVA AL C.D.A NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE, NEI SEGUENTI LIMITI DI IMPORTO:
 - PER CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI, OPERE E FORNITURE INERENTI E CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELLA COOPERATIVA, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E. 2.500.000,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLO CONTRATTO;
 - PER CONTRATTI DI INCARICO A PROFESSIONISTI, STUDI ASSOCIATI, SOCIETA' DI CONSULENZA TECNICA E PROFESSIONALE INERENTI LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI E PER TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI CONNESSI ED INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELLA COOPERATIVA FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E. 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO CONTRATTO;
 - PER CONTRATTI DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' AI SOCI E DI VENDITA AI TERZI, IVI COMPRESI I RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI, DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA SENZA LIMITI DI IMPORTO PER OGNI SINGOLO CONTRATTO, CON FACOLTA' DI STABILIRE OGNI CLAUSOLA NECESSARIA OD OPPORTUNA, DANDO QUIETANZA DEL CORRISPETTIVO E CON FACOLTA' DI ACCOLLO DI QUOTE DI MUTUO ED INOLTRE CON FACOLTA' DI COMPIERE OGNI E QUALSIASI DICHIARAZIONE NECESSARIA ED OPPORTUNA PER IL PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI STESSI, SENZA LIMITI DI IMPORTO;
 - PER QUALSIASI ALTRO CONTRATTO DI ACQUISTO, AFFITTO, LOCAZIONE, COMODATO, LEASING, ESCLUSI QUELLI SOPRA ESPOSTI, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E. 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO CONTRATTO;
 - DIRIGERE E COORDINARE LA STRUTTURA PRODUTTIVA E QUELLA COMMERCIALE VALIDAMENTE RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' AVANTI AI TERZI, DIPENDENTI, COLLABORATORI;
 - STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE O FIDEIUSSORIE CON ISTITUTI DI CREDITO O COMPAGNIE ASSICURATRICI;
 - COMPIERE OGNI OPERAZIONE RICHIESTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DA ENTI STATALI E LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, REGISTRI IMPRESE, ENTI PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOCUMENTI, DOMANDE PER LICENZE, PERMESSI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DI OGNI SPECIE;
 - RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE LIBERATORIE;
 - PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO DI TITOLI, VALORI E MERCI;
 - PORRE IN ESSERE CESSIONE DI CREDITI
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009

9) TORRI GIUSEPPE

nato a QUINZANO D'OGLIO (BS) il 02/08/1937
codice fiscale: TRRGPP37M02H140I
residente a QUINZANO D'OGLIO (BS) VIA BRUNO BUOZZI 11 CAP 25010
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009

5) GUERRESCHI MAURO

nato a MANERBIO (BS) il 20/12/1958
codice fiscale: GRRMRA58T20E884I

residente a MANERBIO (BS) VIA MAGENTA 17/20 CAP 25025
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009

13) ROSSETTI VIRGILIO
nato a QUINZANO D'OGGIO (BS) il 24/03/1946
codice fiscale: RSSVGL46C24H140Y
residente a QUINZANO D'OGGIO (BS) VIA BUOZZI 11 CAP 25027
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009

14) ANDREOLI PIERGIUSEPPE
nato a CASTEGNATO (BS) il 30/05/1952
codice fiscale: NDRPGS52E30C055Y
residente a MONTICELLI BRUSATI (BS) VIA FOINE 52 CAP 25040
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009

15) CELANZI RENZO
nato a MONTICHIARI (BS) il 18/12/1951
codice fiscale: CLNRNZ51T18F471L
residente a MONTICHIARI (BS) VIA ROMERO 26 CAP 25018
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 22/05/2009

12) TURLA PIERO
nato a MONTE ISOLA (BS) il 06/10/1958
codice fiscale: TRLPRI58R06F532G
residente a MONTE ISOLA (BS) VIA CARZANO 13/A CAP 25050
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 19/05/2000
Durata in carica: 3 ANNI

6) GRASSINI RENATO
nato a CHIARI (BS) il 15/04/1948
codice fiscale: GRSRNT48D15C618T
residente a CHIARI (BS) VIA CARAVAGGIO 104 CAP 25032
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/05/2000
Durata in carica: 3 ANNI

7) LAZZARINI LOREDANA
nata a CALCIO (BG) il 20/01/1949
codice fiscale: LZZLDN49A60B395J
residente a CHIARI (BS) VIA S.S. TRINITA' 21 CAP 25032
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/05/2000
Durata in carica: 3 ANNI

3) BRESCIANINI ENRICO
nato a ADRO (BS) il 02/02/1944
codice fiscale: BRSNRC44B02A060A
residente a CHIARI (BS) VIA P. LANCINI 39 CAP 25032
firma depositata
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/05/2000
Durata in carica: 3 ANNI

11) TORNESI ANTONELLA
nata a ALI' TERME (ME) il 28/04/1961
codice fiscale: TRNNNL61D68A201S
residente a RODENGO-SAIANO (BS) VIA FONTANE 5 CAP 25050
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/05/2000
Durata in carica: 3 ANNI

17) CASTELVEDERE FRANCO (rappresentante dell'impresa)
nato a BRESCIA (BS) il 09/02/1970
codice fiscale: CSTFNC70B09B157V
residente a COCCAGLIO (BS) VIA AMENDOLA 30 CAP 25030
- REVISORE UNICO nominato con atto del 17/05/2008 fino al 17/05/2011
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 23/05/2008

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 129380 del 25/06/2003
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

19) MILESI DANIELA
nata a TREMOSINE (BS) il 11/02/1960
codice fiscale: MLSDNL60B51L372V
Domicilio: TOSCOLANO-MADERNO (BS) VIA A. CELESTI 57 CAP 25088
- CONSIGLIERE nominato con atto del 01/10/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 12/10/2010

20) BORRA NEVIO
nato a GAVARDO (BS) il 26/08/1969
codice fiscale: BRRNVE69M26D940K
Domicilio: TOSCOLANO-MADERNO (BS) VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 7A CAP 25088
- CONSIGLIERE nominato con atto del 01/10/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 12/10/2010

21) CASTAGNA GIANLUIGI
nato a BRESCIA (BS) il 30/05/1968
codice fiscale: CSTGLG68E30B157I
Domicilio: BRESCIA (BS) VIA SOSTEGNO 28F CAP 25124
- CONSIGLIERE nominato con atto del 14/12/2010
Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
Data presentazione carica 29/12/2010

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1 UFFICIO
CHIARI (BS) VIA S. ROCCO 9 CAP 25032
telefono: 0307100327

Data apertura: 03/11/1988

Attività esercitata:
UFFICIO AMMINISTRATIVO

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)			
Codice attività	Codice importanza	Data inizio	
///.///.//	P	03/11/1988	

Unità locale cessata in data 14/06/1993

Unità locale n. 2 UFFICIO
CHIARI (BS) VIA VALMADRERA 5 CAP 25032
telefono: 030/2312111

Data apertura: 01/10/1991

Attività esercitata:
UFFICIO DI SUPPORTO

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)			
Codice attività	Codice importanza	Data inizio	
41.1	I		

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)			
Codice attività	Codice importanza	Data inizio	
70.11	I		

Unità locale n. 3 UFFICIO AMMINISTRATIVO
BRESCIA (BS) VIA VERONESE 32 CAP 25100
telefono: 030/2312111

Data apertura: 18/09/1998

Unità locale cessata in data 31/07/2007 con data domanda 03/08/2007
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE

Unità locale n. 4 UFFICIO AMMINISTRATIVO
BRESCIA (BS) VIA SOSTEGNO 6 CAP 25124
telefono: 030/2312111 TELEFAX: 030/2309630

Data apertura: 01/08/2007

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
41.1 I

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
70.11 I

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Imprese con il numero BS029-12442

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 29/12/2010 al 29/12/2010)

** Protocollo nr. 102375/00 del 29/12/2010

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 102375/1 del 29/12/2010

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 14/12/2010
ALTRA FORMA
atto iscritto il 30/12/2010

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CASTAGNA GIANLUIGI codice fiscale: CSTGLG68E30B157I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/12/2010 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/12/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA
DATA PRESENTAZIONE 29/12/2010
trascrizione iscritta il 30/12/2010

** Protocollo nr. 102375/2 del 29/12/2010

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 14/12/2010
ALTRA FORMA
atto iscritto il 30/12/2010

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ARCHIATI DAVIDE codice fiscale: RCHDVD68D09E526Y
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 30/12/2010